

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS ALLE IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE AD AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA SU FINANZIAMENTI AZIENDALI

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'accesso delle imprese agricole ai contributi in regime de minimis corrisposti in forma attualizzata da parte della Cooperativa di Garanzia Agrifidi Uno Emilia Romagna tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate dal Comune di Castenaso.
2. Gli obiettivi perseguiti e disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Favorire l'introduzione di innovazioni nel settore agricolo;
 - b) Agevolare o consolidare l'inserimento dei giovani e lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali;
 - c) Diffondere l'adozione di tecniche in grado di contenere i costi di produzione, di aumentare il reddito dell'impresa coltivatrice, di migliorare l'ambiente nel suo complesso e in particolare quello rurale;
 - d) Migliorare la qualità dei prodotti agricoli tipici del territorio e la loro valorizzazione;
 - e) Agevolare gli agricoltori che hanno subito danni da eventi calamitosi alle strutture e impianti aziendali;
 - f) Migliorare le condizioni di lavoro degli imprenditori agricoli e degli addetti;

ART. 2 - Requisiti per la partecipazione

Possono richiedere i contributi le aziende agricole di cui all'art.2135 del c.c. come modificato dal decreto legislativo n. 228 del 18/05/2001, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., situate in Provincia di Bologna e che possiedono i seguenti requisiti:

1. Avere terreno e/o strutture aziendali ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Comune di Castenaso;
2. Essere associate ad Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. (Statuto art. 7 e 8)

ART. 3 - Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi concessi in regime di "De Minimis", in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui regolamento UE n. 1408/2013:

- prestiti di conduzione 12 mesi;
- acquisto di terreni;
- acquisto attrezzature, impianti, macchinari anche usati solo con targa gialla;
le seguenti costruzioni e ristrutturazioni:
 - capannoni agricoli, stalle, fabbricati ad uso agriturismo;
 - strutture ed attrezzature per lavorazioni e/o trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;
 - investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali;
 - investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

- opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni, laghetti aziendali con volume minimo di 5.000 mc - volume max 80.000 mc.);
- investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico con le seguenti finalità:
 - utilizzo di materiale organico di origine animale e /o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale;
 - potenzialità produttiva commisurata al fabbisogno energetico aziendale (dimensione produttiva massima **1 Megawatt**);
 - la Capacità produttiva dell'impianto fotovoltaico non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.

ART. 4 - Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Il termine di chiusura della raccolta delle domande è fissato al **31 dicembre** di ogni anno fino allo scadere del periodo di validità della convenzione.
2. Le richieste dovranno essere inoltrate da parte degli interessati su apposito modulo scaricabile dal sito internet <http://www.agrifidi.it> e presentate in duplice copia alla segreteria di Agrifidi Uno Emilia Romagna - filiale di Bologna - con sede legale in via dell'Industria, 33 - 40138 Bologna, entro e non oltre la scadenza prevista al punto 1.
3. Ai fini della determinazione del rispetto del termine temporale sopra indicato farà fede la data di ricevimento apposta sulla domanda dalla segreteria della Cooperativa.
4. A parità di requisiti sarà determinante per la graduatoria la data di cui al precedente punto 3, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
5. Le domande pervenute fuori termine non saranno considerate ammissibili, fatta salva la residua disponibilità dei fondi stanziati, nel qual caso verranno prese in esame anche le domande fuori termine.

ART. 5 - Documentazione e modalità per la concessione del Contributo

1. Alla luce delle domande pervenute, il C. di A. della Cooperativa, previo parere favorevole dell'Istituto di Credito prescelto, delibera l'accoglimento delle domande e la concessione del contributo nel limite delle disponibilità finanziarie impegnate dal Comune.
Per quanto concerne gli importi finanziabili, la documentazione attestante le richieste di finanziamento nonché le modalità di calcolo dei contributi concessi, si richiamano le schede operative ed i regolamenti emanati annualmente dal C. di A. della Cooperativa.
2. Gli agricoltori le cui domande risulteranno non ammesse al contributo verranno avvertiti tramite lettera, debitamente motivata.

ART. 6 - Controlli

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare ispezioni e controlli presso le imprese agricole sovvenzionate e provvederà al recupero del contributo erogato, a norma di legge, qualora si riscontrino difformità con quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 7 - Pubblicità

1. Il regolamento di cui sopra sarà pubblicizzato a cura del Comune di Castenaso, delle OO.PP.